

DIPARTIMENTO TERRITORIALE DI TORINO
Attività di Produzione Nord Ovest

AREA LOC. C.NA SANT'ANTRINO
Pralormo (TO)
ASCO 3019

**Predisposizione del Piano di Indagini Ambientale finalizzato alla
definizione dello stato ambientale del suolo**

Contributo Tecnico

Proponente: Sig. Marco Nota e F.Ili Nota s.r.l.

SERVIZIO B1.03
PRATICA F06_2025_01397

Redazione	Funzione: Tecnico Struttura Attività di Produzione	
	Nome: Giacomo De Petrini	
Verifica e Approvazione	Funzione: Responsabile della Struttura	
	Nome: Carlotta Musto	

Con nota prot. n. 3171 del 17/07/2025, il Comune di Pralormo ha convocato la Conferenza dei Servizi in modalità sincrona finalizzata ad acquisire i pareri relativi ai documenti presentati dal sig. Marco Nota e dalla F.Ili Nota s.r.l. *“Predisposizione del Piano di Indagini ambientale finalizzato alla definizione dello stato ambientale del suolo”*, dell'aprile 2025 e integrato con nota del giugno 2025, per l'area di Cascina Sant'Antrino, in Comune di Pralormo.

In merito a quanto presentato, si evidenzia quanto segue.

- 1) Risulta necessario che il Comune di Pralormo chiarisca la destinazione d'uso per i mappali oggetto di indagine ambientale al fine di definire la norma ed i limiti di riferimento;
- 2) Sulle aree a destinazione d'uso agricola, occorre applicare quanto indicato dal D.M. 46 del 1° marzo 2019 *“Regolamento relativo agli interventi di bonifica, di ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d'emergenza, operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento, ai sensi dell'articolo 241 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”*;
- 3) La caratterizzazione del sito deve essere eseguita completamente secondo le modalità indicate nell'Allegato 1 del DM 46/2019 sopra citato;
- 4) Elemento dirimente sull'impostazione delle indagini di caratterizzazione risulta il concetto di *“area omogenea”*, la cui definizione è riportata nel suddetto allegato al D.M.: occorre che siano forniti tutti gli elementi tecnici per circostanziare se trattasi del caso a) *“campionamento di aree non omogenee o di cui non si conosce l'omogeneità”* o b) *“campionamento di aree omogenee”*, di cui all'Allegato 1 del D.M. 46/2019;
- 5) Nell'incertezza in merito alla gestione illecita avvenuta sugli areali oggetto di indagine e per meglio comprendere la situazione dei suoli, risulterebbe consigliabile un approccio preliminare mediante l'esecuzione di indagini indirette;
- 6) Le scelte in merito alle indagini in progetto devono essere supportate dal punto di vista tecnico e devono risultare completamente aderenti alla normativa vigente in materia;
- 7) Quanto ai punti sopra anche sulla base di quanto dichiarato dal proponente nel documento in esame in merito al fatto che *“i parametri per cui sono stati riscontrati superamenti delle CSC, ovvero idrocarburi pesanti e mercurio fanno presumere ad un inquinamento causato da altre fonti diverse dal “finto compost”*”: è necessario che venga definito il modello concettuale;
- 8) Si precisa che il campione prelevato da Arpa Piemonte nel 2020 quale evidenza ha interessato la particella 26 e la chiazza nerastra osservata in superficie, coinvolgeva anche la particella 45 e, pertanto, è necessario che l'indagine ambientale su tale settore risulti sufficientemente approfondita;
- 9) In riferimento alla figura del Piano di Indagine Ambientale presentato dal proponente relativamente alla particella 26, si evidenzia che l'intera particella deve essere oggetto di caratterizzazione;
- 10) Il set analitico previsto deve essere ampliato in modo da includere almeno tutti i contaminanti rinvenuti in sito da Arpa Piemonte e/o riscontrati sui suoli nell'ambito delle indagini relative allo spandimento illecito del *“finto compost”* o caratteristici di tale rifiuto;
- 11) Per i suoli a destinazione d'uso agricola i limiti di riferimento risultano quelli di cui all'Allegato 2 del D.M. 46/2019 e, pertanto, i parametri del set analitico devono riferirsi ad essi;
- 12) Si ricorda che il DM46/2019 indica la necessità di definire ulteriori parametri chimico-fisici per caratterizzare il sito;
- 13) Il *“finto compost”* sparso sulle aree viene definito non distinguibile: si segnala che la relazione dei Carabinieri del NIPAAF di Cuneo indicava che il *“finto compost”* contiene rifiuti e scarti plastici: si richiedono chiarimenti in merito;
- 14) Non risulta chiara la finalità dell'indagine agronomica proposta nel documento.

Una volta acquisiti gli esiti delle indagini di caratterizzazione, potrà essere valutata la realizzazione di indagini specifiche sulle acque sotterranee.

Tutte le evidenze di contaminazione sul suolo o la presenza di rifiuti dovranno essere gestite separatamente.

Si richiede di avvisare quest'Agenzia con congruo anticipo (almeno 10 giorni) sulla data di inizio delle indagini ambientali, al fine di consentire le attività di controllo di competenza.